



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori DE CASTRO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI,
DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI e RANDAZZO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2008

Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico

ONOREVOLI SENATORI. – Il ruolo dell'agricoltura nella società moderna è sottoposto a nuove tensioni, a cambiamenti rapidi delle tradizionali funzioni e, contemporaneamente, a nuove istanze e nuovi bisogni.

I comportamenti di consumo alimentare stanno cambiando rapidamente sotto la spinta di processi di crescita sostenuti in alcune aree del mondo e in ragione dell'ampliamento dei mercati e della maggiore attenzione ai temi della qualità, intesa quale complesso di caratteristiche materiali e immateriali che accompagnano i prodotti. L'evoluzione degli stili di vita e l'affermarsi di nuove sensibilità determinano nuove esigenze e nuove domande da parte di un consumatore sempre più esigente.

In questa prospettiva si inserisce la consapevolezza della crescente rilevanza che assume l'agricoltura biologica nell'ambito dell'economia rurale italiana ed europea. Un settore, quello del biologico, in crescita con numeri che ne consolidano la *leadership* europea e mondiale. I dati indicano rispetto al 2005 un aumento del 7,6 per cento delle superfici coltivate con metodo biologico, per un totale di 1,15 milioni di ettari, e del 2,42 per cento del numero degli operatori che in valore assoluto superano le 51.000 unità.

Il presente disegno di legge, continuando il percorso avviato dal Governo Prodi nel corso della XV Legislatura, intende regolamentare in modo puntuale un settore che finora ha fortemente risentito della mancanza di un quadro normativo nazionale di riferimento, soprattutto a seguito dell'approvazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, che ha modificato l'ordinamento comunitario in materia di agricoltura biologica.

In tale ambito, è necessario istituire un sistema di controllo e di certificazione dei prodotti provenienti da agricoltura biologica e regolamentare talune particolari produzioni, favorendone la diffusione e predisponendo l'introduzione di elementi concreti di semplificazione amministrativa per le imprese della filiera.

La nuova proposta normativa è volta a promuovere e favorire lo sviluppo e la competitività della produzione biologica, perseguendo le finalità di concorrere alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità, alla salute e all'informazione dei consumatori, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dalle competenze delle regioni.

Nel merito, il titolo I, con gli articoli 1, 2 e 3, definisce le finalità del disegno di legge, le nozioni di agricoltura biologica e di prodotti dell'agricoltura biologica e stabilisce l'esclusione dell'utilizzo di organismi geneticamente modificati (OGM) nell'agricoltura biologica.

Il titolo II definisce il ruolo e l'ambito delle competenze delle rispettive autorità nazionali e locali e degli Organismi di settore. Nello specifico, gli articoli 4 e 5 stabiliscono le competenze delle autorità nazionali e territoriali, mentre l'articolo 6 prevede la riforma delle competenze, della composizione e del funzionamento del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica.

Il titolo III detta le disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato. In particolare, l'articolo 7 reca la definizione dei distretti biologici, i quali risultano costituiti da sistemi produttivi locali, anche a carattere provinciale e interregionale, istituiti al fine di agevolare e semplificare l'applicazione delle norme di certificazione

ambientale e territoriale previste dalla normativa comunitaria e nazionale. L'articolo 8 dispone le indicazioni sui comprensori, che risultano costituiti da comparti produttivi aggregati nei quali le imprese biologiche promuovono accordi, promossi e agevolati dagli enti locali. L'articolo 9 promuove la diffusione di intese per l'integrazione di filiera nel settore della produzione biologica, e di protocolli di filiera, mentre l'articolo 10 detta i criteri e le modalità per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori che producono con il metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n.102.

Il titolo IV detta le disposizioni in materia di etichettatura e logo nazionale. A tal fine, l'articolo 11 prevede l'esclusività, per i prodotti che rispettino la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, dell'utilizzo del termine «biologico» nell'etichettatura al momento della messa in vendita dei prodotti, mentre l'articolo 12 istituisce il logo nazionale per le produzioni biologiche.

Il titolo V reca disposizioni in materia di varietà da conservazione e di produzioni specifiche. L'articolo 13 prevede l'istituzione del registro nazionale dove iscrivere le «varietà da conservazione». L'articolo 14 disciplina l'utilizzo di sostanze con funzioni protettive e corroboranti della difesa naturale dei vegetali e dei prodotti vegetali in conformità con i principi e le norme previste in tale ambito a livello comunitario. L'articolo 15 prevede la definizione di «vino biologico», mentre gli articoli 16, 17 e 18 dettano disposizioni relative alle produzioni animali, all'acquacoltura biologica e alle aree verdi pubbliche.

Il titolo VI disciplina il sistema di informazione e di promozione sull'agricoltura biologica. Nel merito, l'articolo 19 conferma le funzioni operative del sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB). L'articolo 20 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, di un apposito Fondo per la ricerca

nel settore dell'agricoltura biologica destinato al finanziamento di programmi di ricerca nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. Analogamente, l'articolo 21 prevede l'istituzione, nel medesimo Ministero, del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica che, oltre a finanziare il piano di azione nazionale per l'agricoltura biologica, è destinato al finanziamento di interventi volti a promuovere lo sviluppo del settore.

Il titolo VII detta la disciplina dei sistemi di controllo nell'ambito dell'agricoltura biologica. L'articolo 22 attribuisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la funzione di autorità competente responsabile del sistema di controllo di cui all'articolo 27 del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007. L'articolo 23 modifica della composizione del Comitato di valutazione degli organismi di controllo e certificazione per l'agricoltura biologica al fine di garantire una rappresentanza paritetica allo Stato ed agli enti locali e stabilisce che i membri del comitato di valutazione non siano in una situazione di conflitto di interessi. L'articolo 24 disciplina le modalità per il rilascio alle persone giuridiche interessate dell'autorizzazione allo svolgimento di attività di organismo di controllo e certificazione e l'articolo 25 istituisce l'elenco nazionale degli organismi di controllo e certificazione. L'articolo 26 stabilisce le condizioni per le procedure di controllo idonee a garantire l'applicazione dei principi dell'agricoltura biologica. Gli articoli 27 e 28 dettano disposizioni in merito agli obblighi degli organismi di controllo e certificazione e di notifica di inizio attività per gli operatori. Gli articoli 29 e 30 stabiliscono che sia l'organismo di controllo a certificare, mediante attestato, l'idoneità dell'operatore. Gli articoli 31 e 32 dettano disposizioni in materia di assoggettamento al sistema di controllo, di variazioni, recesso dal sistema di controllo e certificazione e di transito ad altro organismo di controllo e certificazione. Gli articoli 33, 34,

35 e 36 prevedono gli ulteriori obblighi a carico degli operatori, la modulistica, agli elenchi degli operatori biologici e alla trasmissione telematica delle informazioni inviate alle Autorità competenti dagli operatori dell'agricoltura biologica.

Il titolo VIII disciplina le importazioni da Paesi terzi di prodotti dell'agricoltura biologica. L'articolo 37 prevede la notifica dell'obbligo di inizio attività per gli operatori che intendono svolgere attività di importazione di prodotti da agricoltura biologica provenienti da Paesi terzi. L'articolo 38 dispone che solo gli operatori iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 25 possano richiedere l'importazione da Paesi terzi di prodotti biologici. L'articolo disciplina anche in materia di tipologie, conformità ed idoneità dei prodotti biologici importati da Paesi terzi.

Il titolo IX detta le misure sanzionatorie a carico degli organismi di controllo e degli operatori in caso di violazione delle norme di legge. Nello specifico, gli articoli 39, 40, 41 e 42 prevedono sanzioni nei casi di non conformità degli organismi di controllo e certificazione, di mancato rispetto delle

norme procedurali, di infrazioni ed irregolarità commesse dai medesimi organismi. L'articolo 43 prevede i casi di non conformità degli operatori, mentre gli articoli 44, 45, 46, 47 e 48 definiscono le fattispecie di ritiro e sospensione del certificato di conformità, di esclusione dal sistema di controllo, di diffida e di richiamo per gli operatori da agricoltura biologica. L'articolo 48 prevede che le singole fattispecie sanzionatorie previste per gli operatori, possano essere soppresse o modificate con l'adozione di uno o più regolamenti, sentite le commissioni parlamentari competenti.

Il titolo X, con gli articoli 50 e 51, stabilisce la copertura finanziaria del provvedimento e le abrogazioni e le disposizioni transitorie conseguenti all'entrata in vigore delle nuove norme.

Per quanto sopra esposto, i promotori auspicano un esame ed un approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge allo scopo di valorizzare la *leadership* europea dell'agricoltura biologica italiana e di consolidare la sua posizione al centro del sistema agroalimentare del nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è volta a promuovere e favorire lo sviluppo e la competitività della produzione biologica, perseguendo le finalità di concorrere alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità, alla salute e all'informazione dei consumatori, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 1 e in conformità con la normativa comunitaria vigente in materia, la presente legge disciplina:

a) la produzione, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione, la certificazione e il controllo dei prodotti biologici, nonché l'utilizzo dei suddetti prodotti nelle attività di ristorazione collettiva;

b) l'uso di indicazioni relative alla produzione biologica nazionale nell'etichettatura e nella pubblicità;

c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione biologica, ivi comprese la semplificazione amministrativa ed il sostegno alla ricerca.

Art. 2.

*(Agricoltura biologica e prodotti
dell'agricoltura biologica)*

1. Si definisce «produzione biologica» l'impiego dei metodi conformi alla disciplina stabilita nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, di seguito denominato «regolamento», e nella presente legge, durante lo svolgimento di tutte le fasi di produzione agricola, di allevamento, di trasformazione e di preparazione alimentare e industriale. Le norme sulla produzione biologica si applicano ai prodotti agricoli non trasformati e trasformati, gli animali d'allevamento, i prodotti dell'acquacoltura, come definita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del regolamento (CE) n. 1181/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006.

2. La produzione biologica è attività di interesse nazionale, quale settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, la sicurezza alimentare e la tutela dell'ambiente.

3. In conformità con quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento, la produzione biologica persegue prioritariamente i seguenti obiettivi:

a) produrre alimenti e altri prodotti agricoli con procedimenti naturali o ad essi affini e con l'uso di sostanze presenti in natura;

b) adottare metodi di produzione che:

1) rispettino i cicli naturali;

2) salvaguardino le risorse naturali, quali l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria, favorendo la conservazione e il risanamento ambientale e la tutela del paesaggio;

3) mantengano e favoriscano un alto livello di diversità biologica;

4) contribuiscano al benessere degli animali;

c) rispondere alla domanda del consumatore di prodotti naturali di alta qualità.

4. La produzione biologica si basa sui principi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento. La produzione di alimenti biologici trasformati si basa altresì sui principi di cui all'articolo 6 del regolamento.

5. Si definiscono «prodotti dell'agricoltura biologica» o «prodotti biologici» i prodotti che hanno conseguito la certificazione di conformità alla disciplina dettata dal regolamento, nonché dalle normative nazionale e regionali in materia.

6. Ai fini della presente legge e dell'applicazione del regolamento, il metodo di agricoltura biodinamica che prevede l'uso di preparati biodinamici è equiparato al metodo di agricoltura biologica.

Art. 3.

(Esclusione di OGM)

1. La produzione biologica esclude l'impiego di organismi geneticamente modificati e di loro derivati.

Titolo II

AUTORITÀ NAZIONALI E LOCALI E ORGANISMI DI SETTORE

Art. 4.

(Autorità nazionali)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti la applicazione della regolamentazione comunitaria e della normativa nazionale in materia di agricoltura biologica, nonché l'autorità competente responsabile dei controlli di cui all'articolo 27 del regolamento. Il Mini-

stero è altresì l'autorità nazionale competente per le attività inerenti l'attuazione del regolamento.

2. Al Ministero è attribuita la competenza esclusiva in materia di importazioni dei prodotti biologici provenienti da Paesi terzi, ai sensi delle pertinenti disposizioni recate dal regolamento, nonché della relativa vigilanza, ferme restando le competenze igienico-sanitarie di controllo sugli alimenti svolte sull'importazione dagli uffici periferici del Ministero della salute.

3. L'autorità nazionale competente di cui all'articolo 4, comma 1, del Regolamento CE 1788/2001, della Commissione, del 7 settembre 2001, è l'Agenzia delle dogane.

Art. 5.

(Autorità locali)

1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e amministrative, di cui al regolamento.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorità di vigilanza nei territori di competenza e partecipano al sistema di vigilanza in conformità con le disposizioni di cui al titolo VII della presente legge.

Art. 6.

(Comitato consultivo per l'agricoltura biologica)

1. Per agevolare l'esercizio delle funzioni di cui al presente titolo secondo i principi della sussidiarietà e della collaborazione istituzionale fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di consentire la concertazione con le parti sociali

interessate, continua ad operare, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile, istituito con decreto ministeriale n.91982 del 29 ottobre 2001. Il Comitato è riformato nei termini di cui al presente articolo. Il decreto ministeriale n.91982 del 29 ottobre 2001 è abrogato a far data dalla pubblicazione della presente legge.

2. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e comunitario e alle questioni concernenti la produzione biologica di interesse dell'Unione europea, cui lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede comunitaria ai sensi della procedura di cui all' articolo 37, comma 2, del regolamento. Ai fini dell'adozione dei decreti previsti dalla presente legge il parere del Comitato consultivo deve essere espresso entro un mese dalla trasmissione dello schema di provvedimento. Il Comitato ha, altresì, il compito di proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti da agricoltura biologica, nonché di favorire il coordinamento tra le Autorità di cui agli articoli 4 e 5 e gli operatori; il tutto al fine di assicurare la diffusione sui mercati di detti prodotti.

3. Il Comitato di cui al comma 1 è composto dai seguenti soggetti:

a) Capo dipartimento delle politiche di sviluppo presso il Ministero, con funzioni di vicepresidente;

b) tre rappresentanti delle autonomie locali designati dalla Conferenza dei Presidenti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n.418;

c) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali professionali agricole individuate tra quelle di rilevanza nazionale;

d) un rappresentante delle organizzazioni della cooperazione agricola individuate tra quelle di rilevanza nazionale;

e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dell'industria agroalimentare individuate tra quelle di rilevanza nazionale;

f) un rappresentante degli Organismi di controllo e di certificazione iscritti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 20;

g) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni degli operatori del settore biologico a condizione che abbiano rilevanza nazionale o risultino riconosciute in base a normative regionali vigenti, risultino già costituite alla data di promulgazione della presente legge ed abbiano presentato apposita richiesta al Ministero;

h) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni a carattere interprofessionale del settore biologico a condizione che abbiano rilevanza nazionale, rappresentino l'intera filiera e tutte le componenti del settore, risultino già costituite alla data di promulgazione della presente legge ed abbiano presentato apposita richiesta al Ministro delle politiche agricole e forestali;

i) il Presidente del Consiglio nazionale consumatori presso il Ministero delle attività produttive o suo delegato.

4. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali o da suo delegato. Le funzioni di segretario del Comitato sono assicurate dal dirigente dell'ufficio agricoltura biologica, della Direzione generale sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore del Ministero, che si avvale del personale operante presso il medesimo ufficio per i compiti di segreteria.

5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministero invita gli enti e le organizzazioni di cui al comma 3 a designare i rispettivi rappresentanti e convoca, con lo stesso atto, la prima seduta del Comitato nazionale per una data non suc-

cessiva a centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge.

6. Anche al fine di assicurare il necessario supporto di carattere tecnico, scientifico, normativo e informativo per le attività delle autorità competenti, con apposito decreto del Ministro possono essere costituite all'interno del Comitato commissioni tecniche consultive competenti per specifiche materie. Il Comitato può, altresì, richiedere pareri tecnico-scientifici ai gruppi di lavoro per l'agricoltura biologica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2007. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, potrà cooptare all'interno del Comitato, per esserne membri effettivi, cinque personalità particolarmente competenti nelle discipline inerenti l'agricoltura biologica.

7. La partecipazione al Comitato consultivo e alle commissioni tecniche non comporta attribuzione di compensi e non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Titolo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO

Art. 7.

(Distretti biologici)

1. Costituiscono distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e nei quali sia assolutamente preponderante

a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare ed

industriale di prodotti con il metodo biologico di cui al regolamento nonché alla normativa nazionale e regionale adottata in conformità a tale regolamentazione comunitaria;

b) la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali.

2. Le regioni individuano, nei rispettivi territori di competenza, le aree da destinare a distretti biologici. Nel caso di aree contigue appartenenti a regioni diverse, le regioni interessate concordano metodi e termini per la gestione del distretto interregionale.

3. I distretti biologici sono istituiti al fine di agevolare e semplificare l'applicazione delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dal regolamento e dalla presente legge. I distretti biologici favoriscono lo sviluppo della migliore pratica agricolo-zootecnica biologica, ivi ricomprendendo anche i processi di preparazione e di trasformazione, nonché delle filiere collegate, la tutela e la preservazione delle tradizioni colturali locali nonché della biodiversità agricola e naturale.

4. Ove la coltivazione e l'allevamento con l'utilizzo di tecniche di ingegneria genetica fosse consentita, le medesime attività esercitate in prossimità di un distretto biologico rientrano espressamente nelle previsioni di cui all'articolo 2050 Codice civile.

5. Con l'atto istitutivo dei distretti biologici, o anche con successive disposizioni normative, l'Autorità competente può introdurre specifiche procedure di semplificazione amministrativa e organizzativa relativamente all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge. Qualora si tratti di processi di semplificazione riguardanti l'applicazione del sistema di controllo e di certificazione, di cui al successivo titolo VII o comunque ad esso collegati, o nelle ipotesi che i distretti abbiano dimensione regionale o interprovinciale, è necessario acquisire il parere obbligatorio e vincolante del Comitato di cui all'articolo 6.

Art. 8.

(Comprensori)

1. Costituiscono comprensori biologici quei comparti produttivi aggregati ed omogenei, estesi su territori, anche non necessariamente contigui, di una provincia o di più province viciniori, nei quali imprese condotte con il metodo biologico ed altre imprese, anche non biologiche ma vocate alla tutela ed alla valorizzazione dei prodotti tipici di qualità, promuovono tra di loro accordi, senza vincolo di mutualità, per la pratica della migliore tradizione colturale e zootecnica del territorio.

2. Nei comprensori biologici non sono consentite colture ed allevamenti che utilizzino tecniche di ingegneria genetica, e nella individuazione delle aree, si deve avere precipuo riguardo alla accertata non significativa presenza di attività che non siano strettamente connesse con quella agricola.

3. Gli enti locali si fanno promotori ed agevolano gli accordi tra le imprese per il raggiungimento dei presupposti e degli obiettivi di cui al comma 1.

Art. 9.

(Intese e protocolli di filiera)

1. Al fine di favorire la costituzione e la diffusione di intese per l'integrazione di filiera nel settore della produzione biologica, tenuto conto delle particolarità organizzative e produttive della produzione agricola biologica, le intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, possono essere sottoscritte anche da organizzazioni rappresentative a livello nazionale o regionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti biologici.

2. Si definisce «protocollo di coltivazione o di filiera biologica» l'accordo sottoscritto

da tutti i soggetti che operano nell'ambito di un processo di produzione, preparazione e commercializzazione di un prodotto biologico. Il protocollo di coltivazione o di filiera biologica deve contenere i seguenti elementi obbligatori:

a) i prodotti e i servizi oggetto dell'accordo e i loro parametri qualitativi;

b) le modalità, specifiche ed accessorie, di certificazione fino all'utilizzatore finale del prodotto;

c) il prezzo indicativo di acquisto o i criteri per definirlo;

d) gli impegni e le responsabilità delle parti.

3. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a promuovere e valorizzare le intese di filiera di cui al comma 1, in particolare se rivolte alla fornitura diretta di alimenti per comunità o per gruppi di acquisto, nonché i protocolli di coltivazione o di filiera biologica di cui al comma 2.

Art. 10.

(Organizzazioni dei produttori biologici)

1. Le organizzazioni dei produttori biologici sono disciplinate ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e della relativa normativa di attuazione.

2. Può essere riconosciuta come organizzazione dei produttori biologici un'organizzazione che sia formata da almeno cinque produttori e che registri un fatturato minimo complessivo annuo di 300.000 euro.

3. Nel caso di associazione riconosciuta per il settore dell'agricoltura biologica il volume minimo di produzione, di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, è calcolato con riferimento esclusivo alla produzione agricola biologica certificata nell'anno di riferimento.

4. Nell'ambito delle azioni previste dai programmi operativi delle organizzazioni dei produttori biologici nonché in altre similari previsioni possono essere ammesse le spese dirette allo svolgimento di attività rivolte a favorire la costituzione e il mantenimento di rapporti diretti tra l'organizzazione dei produttori biologici e organizzazioni di consumatori.

Titolo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA E PUBBLICITÀ DI LOGO NAZIONALE

Art. 11.

(Etichettatura e pubblicità)

1. L'utilizzo del termine «biologico», nonché dei termini derivati o dei diminutivi in uso, impiegati singolarmente o combinati con altri, nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità di prodotti è consentito esclusivamente per i prodotti che rispettano le norme del regolamento medesimo e della presente legge.

2. Fermo restando quanto prescritto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, le indicazioni previste dal regolamento e dalla presente legge devono figurare sugli imballaggi e sulle etichette dei prodotti biologici nel momento in cui sono posti in vendita, ovvero sui documenti commerciali che accompagnano il prodotto, se si tratta di prodotti sfusi o sigillati in confezioni non destinate al consumatore finale. Per «consumatore finale» si intende il soggetto che acquista dal venditore al dettaglio nonché i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe.

3. Con decreto del Ministro, da emanare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di seguito denominata Conferenza Stato-regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le specifiche delle indicazioni e delle diciture di cui ai commi 1 e 2.

Art. 12.

(Logo nazionale)

1. È istituito il logo nazionale per le produzioni biologiche.

2 L'utilizzo del logo di cui al comma 1 è riservato ai prodotti biologici per i quali tutte le fasi del processo di produzione sono interamente realizzate sul territorio nazionale, nel rispetto della disciplina dettata dal regolamento e dalla presente legge.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, con decreto del Ministro, da emanare, di concerto con il Ministro per le politiche europee e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la dicitura, la forma, le caratteristiche tecniche e la disciplina d'uso del logo nazionale di cui al presente articolo.

4. Salvo che il fatto non costituisca reato, il Ministero, con gli Organi competenti in materia, comminano una sanzione amministrativa da euro tremila a euro ventimila a chiunque impieghi o utilizzi il logo di cui al comma 1 o ponga in commercio prodotti recanti indebitamente indicazioni e riferimenti concernenti il metodo di produzione biologico.

Titolo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI VARIETÀ DA CONSERVAZIONE
E DI PRODUZIONI SPECIFICHE

Art. 13.

*(Disciplina per l'impiego di sementi
di conservazione in agricoltura biologica)*

1. Al fine di promuovere la conservazione *in situ* e in azienda e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione degli impegni previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, istituisce un apposito registro nazionale, di seguito denominato «registro», nel quale sono iscritte, su richiesta delle regioni e delle province autonome, di altri enti pubblici, di istituzioni scientifiche, organizzazioni sociali, associazioni e singoli cittadini, previa valutazione dell'effettiva unicità, le «varietà da conservazione», come definite al comma 2.

2. Per «varietà da conservazione» si intendono le varietà, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le *cultivar* di interesse agricolo, relativi a specie di piante:

a) autoctone e non autoctone, mai iscritte in altri registri nazionali, purché integrate da almeno cinquanta anni negli agroecosistemi locali;

b) non più iscritte in alcun registro e minacciate da erosione genetica;

c) non più coltivate sul territorio nazionale e conservate presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private, università e centri di ricerca, per le quali sussiste un interesse economico, scientifico, culturale, paesaggistico a favorirne la reintroduzione.

3. Il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, tutelano il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante di cui al comma 2 e provvedono affinché le comunità locali che ne hanno curato la conservazione partecipino ai benefici derivanti dalla loro riproduzione, come previsto dalla Convenzione internazionale sulla biodiversità, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124.

4. L'iscrizione delle «varietà da conservazione» nel registro è gratuita ed esentata dall'obbligo di esame ufficiale, anche sulla base di adeguata considerazione dei risultati di valutazioni non ufficiali, delle conoscenze acquisite dagli agricoltori nell'esperienza pratica della coltivazione, della riproduzione e dell'impiego. Ai fini dell'iscrizione è altresì disposta la deroga alle condizioni di omogeneità, stabilità e differenziabilità previste dall'articolo 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. L'iscrizione delle «varietà da conservazione» nel registro comporta la registrazione delle seguenti informazioni:

a) nome comune o nome locale della varietà e ogni eventuale sinonimo;

b) descrizione della varietà risultante da valutazioni ufficiali, non ufficiali e da conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego;

c) notizie di carattere storico e territoriale relative alla diffusione della varietà e sufficienti per definire, anche in modo provvisorio e progressivo, l'area tradizionale di coltivazione della varietà.

6. Le regioni e le province possono istituire repertori regionali o provinciali delle varietà da conservazione, di seguito denominati «repertori», nei quali possono essere inserite, secondo le disposizioni di cui al comma 4, le sole varietà di cui al comma 2, lettera *a)*. L'iscrizione delle varietà di

cui al presente comma nel registro è condizione per il loro inserimento nei repertori.

7. Il Ministero affida all'Ente nazionale sementi elette (ENSE), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il compito di effettuare le verifiche e i controlli relativi all'iscrizione delle varietà nel registro. L'ENSE effettua annualmente un monitoraggio delle varietà da conservazione iscritte nel registro e nei repertori, nonché presta assistenza, su richiesta dei soggetti interessati, agli enti pubblici, alle istituzioni scientifiche, alle organizzazioni e associazioni del settore e ai singoli cittadini, nello svolgimento di attività di recupero, identificazione, preservazione e reintroduzione della coltivazione delle varietà da conservazione.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'iscrizione delle varietà da conservazione nel registro è disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e dalla legge 20 aprile 1976, n. 195.

9. Ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le «varietà da conservazione» iscritte nel registro hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche o che provvedano al loro recupero e mantenimento, è riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantità di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varietà, qualora prodotti nell'azienda condotta. I produttori agricoli biologici possono effettuare lo scambio diretto, in ambito locale, di modiche quantità di sementi o materiali da propagazione relativi a varietà da conservazione prodotte in azienda. Ai fini del presente comma, per «ambito locale» si intende l'area tradizionale di coltivazione della varietà da conservazione indicata nel registro o nei repertori e, in assenza di tale indicazione, la provincia di appartenenza del produttore; per «modica quantità» si intende una quantità corrispondente al fabbisogno di un'azienda agricola.

10. La vendita o lo scambio di sementi o materiali da propagazione delle varietà da

conservazione, di cui al comma 9, deve essere accompagnato dall'indicazione scritta dei seguenti elementi:

a) il nome della varietà da conservazione indicato nel registro o nei repertori nei quali è iscritta;

b) la dicitura «varietà da conservazione»;

c) il nome e l'indirizzo del produttore;

d) il nome del detentore dal quale il produttore a sua volta ha ricevuto la semente o il materiale da propagazione e la relativa località di provenienza;

e) eventuali riferimenti alla certificazione di conformità per sementi o materiali ottenuti con il metodo dell'agricoltura biologica.

11. In deroga ai limiti territoriali di cui al comma 1, campioni di sementi di varietà da conservazione possono essere scambiati tra privati esclusivamente per attività amatoriali o di conservazione. Ai fini del presente comma, per «campione» si intende una quantità prossima a quella minima sufficiente per garantire la riproduzione della varietà senza ridurne la base genetica.

12. Fatto salvo quanto previsto dai commi da 9 a 11, con decreto del Ministro, sentita la Conferenza Stato-regioni, possono essere definite adeguate restrizioni quantitative ed eventuali deroghe ai fini dell'iscrizione nel registro, nel caso di coltivazione e commercializzazione di sementi di specie e varietà prive di valore intrinseco per la produzione vegetale, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

13. La produzione di sementi e materiale di propagazione di varietà da conservazione e il loro scambio, nel rispetto delle disposizioni fitosanitarie nazionali, è disciplinata dalle regioni in modo compatibile con la finalità di agevolare, senza aggravio degli oneri a carico dei soggetti che operano per la conservazione delle varietà medesime, la circolazione di materiale sano o risanato.

14. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo le varietà geneticamente modificate, nonché le varietà contaminate da varietà geneticamente modificate. E' altresì vietato l'utilizzo delle varietà di cui al presente articolo finalizzato alla costituzione di varietà geneticamente modificate.

Art. 14.

(Norme di autorizzazione di sostanze per la difesa naturale e con funzione protettiva e corroborante)

1. Con decreto del Ministero, sentito il Ministero della salute e il Comitato consultivo di cui all'articolo 6, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato l'impiego, su sementi, materiale di propagazione e piante, di sostanze aventi funzione protettiva e corroborante delle difese naturali dei vegetali e dei prodotti vegetali in conformità ai principi ed alle norme stabiliti dal regolamento.

Art. 15.

(Vino biologico)

1. Si definisce «vino biologico» il vino prodotto con uve provenienti da vigneti condotti con metodo biologico in conformità alle disposizioni di cui al regolamento e alla presente legge, nonché ottenuto in conformità al disciplinare di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro, da emanare, sentito il Comitato di cui all'articolo 6 e la Conferenza Stato-regioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito un apposito disciplinare relativo al processo di produzione e all'etichettatura del vino biologico.

3. L'utilizzo del termine «vino biologico», nonché di termini derivati o simili, nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubbli-

cità dei vini è consentito esclusivamente ai vini prodotti in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo e al disciplinare di cui al comma 2.

Art. 16.

(Produzioni animali)

1. Nelle more dell'emanazione di norme comunitarie di produzione, per le specie zootecniche non disciplinate a livello europeo, sono adottati con decreti del Ministero, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi disciplinari di produzione, etichettatura e controllo, nonché le regole private accettate o riconosciute dal Ministero, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 6 e acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni.

2. Con decreto del Ministero, sentito il Ministero della salute e il Comitato consultivo di cui all'articolo 6, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato l'impiego negli allevamenti condotti con metodo biologico di taluni prodotti omeopatici destinati alla profilassi ed alle cura veterinarie.

Art. 17.

(Produzione per animali di acquacoltura)

1. Con riferimento all'articolo 15 del Regolamento CE 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, è adottato con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito disciplinare di produzione, etichettatura e controllo, nonché le regole private accettate o riconosciute dal Ministero, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 6 e acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni.

Art. 18.

(Aree verdi pubbliche)

1. Nelle aree di proprietà pubblica destinate a verde di cui è prevista la fruizione a scopo ricreativo da parte del pubblico, specialmente se in età scolare, devono essere adottate tecniche di gestione e manutenzione compatibili con il metodo biologico, così come definito dal regolamento e dalla presente legge.

Titolo VI

INFORMAZIONE E PROMOZIONE

Art. 19.

*(Sistema d'informazione nazionale
sull'agricoltura biologica)*

1. Al fine di raccogliere, controllare e diffondere le informazioni rilevanti per il settore dell'agricoltura biologica, ivi comprese le informazioni relative alle iniziative adottate dai soggetti pubblici e quelle relative ai risultati della ricerca e della sperimentazione, presso il Ministero continua ad operare il Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), che si avvale di un proprio sito *Internet*.

2. Il SINAB mette a disposizione delle autorità competenti di cui agli articoli 4 e 5 le informazioni a livello nazionale, regionale e locale sul settore dell'agricoltura biologica, fornisce servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione dell'agricoltura biologica italiana e svolge il compito di centro di documentazione e sportello d'informazione per il pubblico, gli organi di informazione e le imprese.

3. Il Comitato consultivo di cui all'articolo 6 è informato ogni sei mesi sulle attività del SINAB.

Art. 20.

*(Fondo per la ricerca nel settore
dell'agricoltura biologica)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica.

2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le somme già assegnate al Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che è soppresso. Al Fondo di cui al comma 1 è altresì attribuita una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

3. Il Fondo di cui al comma 1 può essere rifinanziato, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi del comma 3, lettera *f*), dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

4. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di programmi di ricerca in materia di agricoltura biologica e di prodotti biologici, nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. Con decreto del Ministro, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro il 30 marzo di ciascun anno, si provvede alla ripartizione del fondo tra i programmi di ricerca, presentati da enti pubblici, università e centri di ricerca, soggetti privati, entro il 31 gennaio del medesimo anno.

5. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 4, a conclusione dello svolgimento del programma di ricerca, trasmettono al Ministero una relazione che illustri i risultati conseguiti. Nel caso in cui il programma di ricerca abbia una durata superiore ad un anno, i medesimi soggetti provvedono alla trasmissione di relazioni preliminari sullo stato di avanzamento del programma e sui risultati conseguiti entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di assegnazione dei contributi. Il Ministero, avvalen-

dosi del SINAB, rende pubbliche le relazioni di cui al presente comma e individua ogni utile iniziativa per dare attuazione ai risultati dei programmi di ricerca finanziati. Sulla base dei risultati emersi dalle relazioni preliminari di cui al secondo periodo, con il decreto di cui al comma 4 può essere disposta, ove ne sia fatta richiesta, l'assegnazione di ulteriori finanziamenti ad un programma di ricerca che già ne sia stato destinatario.

6. In caso di mancata trasmissione delle relazioni di cui al comma 5, il Ministero provvede al recupero dei finanziamenti assegnati. Nel caso in cui, in base alle relazioni trasmesse, l'attuazione del programma di ricerca risulti carente o i risultati ottenuti irrilevanti, il Ministero può disporre il recupero, anche parziale, dei finanziamenti assegnati.

Art. 21.

(Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica.

2. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono:

a) le risorse già assegnate al fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che è soppresso;

b) gli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e al comma 1085 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) le risorse di cui ai commi 289 e 290 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Al Fondo di cui al comma 1 è altresì attribuita una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2008 e di 15 milioni di euro per l'anno 2009.

4. Il Fondo di cui al comma 1 può essere rifinanziato, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi del comma 3, lettera *f*), dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. Il Fondo di cui al comma 1, oltre a finanziare il piano di azione nazionale per l'agricoltura biologica ed i prodotti biologici, è destinato al finanziamento di interventi volti a promuovere lo sviluppo dell'agricoltura biologica riconducibili alle seguenti tipologie:

a) contributi a enti e istituzioni pubbliche e a soggetti privati operanti in regime di convenzione che gestiscono servizi di ristorazione collettiva che utilizzano in misura prevalente e, comunque, non inferiore al 50 per cento del valore complessivo dei prodotti utilizzati, prodotti biologici privilegiandone la acquisizione dal territorio circostante;

b) campagne di educazione scolastica rivolte a illustrare le caratteristiche intrinseche, le specificità e i vantaggi dell'agricoltura biologica e dei relativi prodotti in termini di qualità, sicurezza degli alimenti, metodi di produzione, aspetti nutrizionali e sanitari, etichettatura, benessere degli animali e rispetto dell'ambiente;

c) iniziative di comunicazione istituzionale, di informazione e di promozione rivolte a favorire la commercializzazione e il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione degli operatori del settore;

d) contributi agli enti locali che adottano apposite misure per assicurare che nelle aree di proprietà pubblica destinate a verde, di cui è prevista la fruizione a scopo ricreativo e culturale, nelle aree verdi destinate ad attività scolastiche e in quelle comunque destinate alla fruizione da parte dei minori in età scolare sono adottate tecniche di gestione e di manutenzione compatibili con il metodo biologico.

6. Con decreto del Ministro, da emanare, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 6 e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro il 30 marzo di ciascun anno, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini della ripartizione, ciascuna regione e provincia autonoma trasmette al Ministero entro il 31 gennaio di ciascun anno il programma annuale degli interventi di cui al comma 5 che intende realizzare e, a decorrere dal secondo anno di ripartizione del fondo, una dettagliata illustrazione degli interventi attuati nell'anno precedente. Nella ripartizione del fondo si tiene conto della rilevanza e dell'efficacia degli interventi programmati e di quelli attuati. La mancata presentazione del programma annuale degli interventi da realizzare ovvero dell'illustrazione degli interventi realizzati nell'anno precedente comporta l'esclusione della regione o della provincia autonoma dalla ripartizione del Fondo.

7. Con il decreto di cui al comma 6 una quota del Fondo, non superiore al 50 per cento, può essere annualmente riservata alla realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale, di informazione e di promozione gestite direttamente dal Ministero, che abbiano dimensione nazionale o che siano finalizzate alla diffusione nei mercati internazionali di prodotti biologici recanti nell'etichetta il logo nazionale di cui all'articolo 11. Con il medesimo decreto si provvede a definire e approvare il programma annuale delle iniziative di cui al presente comma.

8. Entro il 31 aprile di ogni anno il Ministro trasmette al Parlamento i decreti di cui al comma 4 dell'articolo 22 e al comma 6 del presente articolo, corredati da una relazione volta a illustrare gli interventi a sostegno dell'agricoltura biologica e le attività di ricerca nel settore realizzate, a livello nazionale e regionale, nell'anno precedente, quelli programmati per l'anno in corso e la situazione generale del comparto.

Titolo VII

SISTEMA DI CONTROLLO

CAPO I

ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE

Art. 22.

(Autorità responsabile dei controlli)

1. Il Ministero è l'autorità competente responsabile del sistema di controllo di cui all'articolo 27 del regolamento.

2. Ai sensi del paragrafo 4, lettera *b*), dell'articolo 27 del regolamento, il Ministero delega i compiti di controllo e di certificazione a uno o più organismi. A tal fine, il Ministero autorizza persone giuridiche di diritto privato, aventi struttura di consorzi o di società di cui al titolo V libro V del Codice civile, e di seguito denominate «organismi di controllo e certificazione», a svolgere attività di controllo e di certificazione sulla implementazione in azienda e sull'applicazione del metodo di produzione biologico da parte degli operatori. Gli organismi di controllo e certificazione sono accreditati per lo specifico scopo di certificare prodotti provenienti da agricoltura biologica da un organismo riconosciuto nell'ambito dell'*European cooperation for accreditation* (EA) o dell'*international accreditation forum* (IAF) secondo la versione più recente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, serie C, della norma europea UNI CEI EN 45011 o della guida ISO/IEC Guide 65, «Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti».

3. Il Ministero, le regioni e le province autonome provvedono mediante apposite strutture, in coordinamento e collaborazione fra loro e per quanto di competenza esclusiva

o concorrente, alla vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione autorizzati ai sensi del comma 2 in conformità con quanto previsto dall'articolo 27 del regolamento e dalla presente legge.

4. Il Ministero, con proprio decreto da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentito il comitato di cui all'articolo 6 nonché la Conferenza Stato-regioni, organizzerà l'attività di vigilanza di cui al comma 3 e ne disciplinerà il coordinamento e la strutturazione in ottemperanza al principio della sussidiarietà e della collaborazione istituzionale.

Art. 23.

(Comitato di valutazione).

1. Presso il Ministero continua ad operare il Comitato di valutazione degli organismi di controllo e certificazione per l'agricoltura biologica, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, e di cui al decreto ministeriale 15 novembre 1995, n. 576, e successive modificazioni. Il Comitato è riformato ai sensi del comma 2, al fine di garantire la rappresentanza paritetica allo Stato e agli enti locali. L'articolo 1 del decreto ministeriale 9 agosto 2007 è abrogato a far data dalla pubblicazione della presente legge.

2. Il Comitato è composto da dodici membri, nominati con decreto del Ministro, di cui tre rappresentanti del Ministero, tre designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e sei designati dalla Conferenza dei Presidenti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989 n. 418.

3. I membri del Comitato non devono avere interessenze con alcuno dei soggetti autorizzati al controllo degli operatori, né trovarsi in posizione oggettiva o soggettiva

di collusione o di conflitto di interessi con alcuno dei soggetti iscritti negli elenchi regionali o nazionali degli operatori biologici, né con alcuna delle strutture, aziende o soggetti privati in genere con i quali gli operatori iscritti negli elenchi hanno rapporti ai fini dell'esercizio della propria attività.

4. Il presidente e il segretario del Comitato sono nominati alla prima seduta tra i rappresentanti del Ministero.

5. Il Comitato si avvale di un ufficio di segreteria composto da funzionari del Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Il Comitato esprime, entro sessanta giorni dalla richiesta pareri obbligatori e vincolanti in merito:

a) al rilascio, al rinnovo e alla revoca dell'autorizzazione agli organismi di controllo e certificazione;

b) alle modifiche degli atti e della documentazione da presentare per la richiesta di autorizzazione.

7. La partecipazione al Comitato non comporta l'attribuzione di compensi.

Art. 24.

(Autorizzazione degli organismi di controllo e certificazione)

1. Al fine di conseguire l'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 2, le persone giuridiche interessate devono presentare istanza al Ministero, previo pagamento di un importo determinato ai sensi del comma 4. L'istanza di cui al presente comma è corredata dallo statuto dell'organismo, dalla illustrazione della struttura, dal manuale della qualità, dalle procedure di controllo di cui al comma 1 dell'articolo 26, dalla definizione delle procedure operative e dalle relative istruzioni, dall'organigramma nonché dalla certificazione dell'avvenuto accreditamento di cui all'articolo 22, comma 2. Con decreto del Ministro, da emanare, sentita la Confe-

renza Stato-regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita l'ulteriore documentazione da allegare all'istanza. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i requisiti del personale che svolge attività di controllo per conto o alle dipendenze dell'organismo di controllo e certificazione.

2. Nella ricorrenza di comprovata e motivata impossibilità a corredare l'istanza di cui al comma 1 con la certificazione dell'avvenuto accreditamento di cui all'articolo 22, comma 2, il Ministero, previo parere del Comitato di valutazione di cui all'articolo 23 e se ricorrono tutti gli altri adempimenti e condizione di legge, può adottare ugualmente il decreto di autorizzazione di cui al comma 6 obbligando la persona giuridica istante a proporre domanda di accreditamento entro tre mesi ed a darne comunicazione nel mese successivo nonché imponendo il termine di mesi dodici per il completamento dell'iter di accreditamento. I superiori termini decorrono dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 6.

3. Nel mancato rispetto di anche uno dei termini di cui al comma 2, il Ministro entro trenta giorni deve disporre la revoca dell'autorizzazione e la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 25. Il decreto di cancellazione è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*. La revoca ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione. Entro lo stesso termine, gli operatori che si valgono dell'organismo di controllo e certificazione la cui autorizzazione è stata revocata devono provvedere alla scelta di un altro organismo di controllo e certificazione autorizzato dal Ministero.

4. Le persone giuridiche che presentano l'istanza di cui al comma 1 sono tenute al pagamento delle spese per l'espletamento delle attività istruttorie relative al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione. Con decreto del Ministro, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene stabilita, in base al costo effettivo del servizio, la tariffa da applicare per la determinazione dell'importo dovuto.

5. L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di controllo e certificazione è subordinata, oltre che all'accertamento della regolarità e della completezza della domanda, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal regolamento, dalla presente legge e dal decreto di cui al comma 1. La sussistenza di tali requisiti deve perdurare per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione.

6. Gli organismi di controllo e certificazione sono autorizzati con decreto del Ministro, entro sei mesi dalla data di ricevimento dell'istanza, previo parere favorevole del Comitato di valutazione di cui all'articolo 23. Il decreto di autorizzazione è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*. L'organismo di controllo provvede a trasmettere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la documentazione approvata dal Ministero. La documentazione è inviata anche su supporto informatico.

7. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati possono esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale. Qualora lo ritengano utile, possono dotarsi di sedi periferiche a livello territoriale.

8. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 6 comporta per l'organismo autorizzato anche la facoltà ad esercitare attività istruttoria delle richieste di autorizzazione all'importazione.

9. L'autorizzazione non è trasferibile; è valida per quattro anni ed è rinnovabile.

10. Gli organismi di controllo e certificazione, entro il centottantesimo giorno antecedente la data di scadenza dell'autorizzazione di cui al comma 6, trasmettono al Ministero istanza di rinnovo, corredata dalla documentazione necessaria ad attestare la validità e l'attualità dei documenti prodotti in sede di prima richiesta dell'autorizzazione e da ogni altro documento necessario per dimostrare il perdurare dei requisiti richiesti. Esa-

minata tale documentazione e acquisito il parere favorevole del comitato di valutazione di cui all'articolo 23, il Ministro, con apposito decreto da adottare entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza di rinnovo, rinnova l'autorizzazione di cui al comma 6 se ricorrono i presupposti di cui alla presente legge. Nella valutazione dell'istanza di rinnovo si tiene conto dell'attività svolta dall'organismo, con particolare riferimento alle irregolarità e infrazioni rilevate nel corso dell'attività di vigilanza. L'eventuale provvedimento di diniego deve essere non succintamente motivato. Durante le operazioni di verifica previste dal presente comma l'organismo di controllo e certificazione può continuare a operare; ciò anche dopo il termine di centottanta giorni e fino alla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al precedente alinea.

11. Gli organismi di controllo e certificazione, già autorizzati in base alle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano a operare in forza dell'autorizzazione ricevuta per un periodo non superiore a ventiquattro mesi da detta data. Almeno sei mesi prima della scadenza di tale termine detti organismi di controllo e certificazione devono presentare istanza di autorizzazione secondo quanto previsto dal comma 1.

12. Qualora un organismo di controllo e certificazione cessi di possedere i requisiti necessari per l'autorizzazione, il Ministero, di propria iniziativa o su motivata proposta della regione o della provincia autonoma nel cui territorio l'organismo opera, lo diffida a regolarizzare la propria situazione entro il termine stabilito nella diffida medesima, comunque non inferiore a quindici giorni. Se entro il termine assegnato, l'organismo interessato non dimostra di aver regolarizzato la propria situazione, il Ministro, previo parere del Comitato di valutazione di cui all'articolo 23, con decreto motivato, dispone la revoca dell'autorizzazione e la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo

25. Il relativo decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. La revoca ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione. Entro lo stesso termine, gli operatori che si valgono dell'organismo di controllo e certificazione la cui autorizzazione è stata revocata devono provvedere alla scelta di un altro organismo di controllo e certificazione autorizzato dal Ministero.

13. Gli organismi di controllo e certificazione, nonché i loro dipendenti e collaboratori, sono qualificati quali soggetti incaricati di un pubblico servizio di cui all'articolo 358 del codice penale.

Art. 25.

(Elenco nazionale degli organismi di controllo e certificazione)

1. È istituito presso il Ministero l'elenco nazionale degli organismi di controllo e certificazione autorizzati ai sensi della presente legge.

2. Con il decreto di autorizzazione di cui al comma 6 dell'articolo 24 il Ministro dispone l'iscrizione dell'organismo di controllo e certificazione nell'elenco di cui al presente articolo. In caso di decreto di revoca il Ministro dispone la cancellazione dell'organismo di controllo e certificazione dall'elenco di cui al presente articolo; la cancellazione ha effetto a partire dal trentesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di revoca.

3. L'elenco di cui al presente articolo è pubblico.

Art. 26.

(Procedure di controllo)

1. La procedura di controllo viene presentata unitamente all'istanza di autorizzazione

di cui al comma 1 dell'articolo 25 ed è corredata da idonea documentazione secondo quanto disposto dalla norma UNI CEI EN 45011 e dal certificato di accreditamento rilasciato da un organismo riconosciuto in ambito internazionale di cui all'articolo 22, comma 2. La procedura di controllo deve essere idonea a garantire l'applicazione dei principi della produzione biologica di cui al regolamento ed alla presente legge per l'intera durata del processo di produzione, preparazione, importazione e commercializzazione del prodotto.

2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di autorizzazione di cui al comma 6 dell'articolo 24, l'organismo di controllo e certificazione predispose e trasmette al Ministero, nonché alle regioni e province autonome nel cui territorio opera, il piano annuale di controllo.

3. Con decreto del Ministro, da emanare, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 6 e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti lo schema di piano-tipo di controllo e lo schema di piano annuale di controllo e sono stabilite le relative modalità di presentazione.

4. Il Ministero, anche su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, può, entro un mese dal ricevimento dei piani annuali di controllo di cui al comma 2, formulare osservazioni. L'organismo di controllo e certificazione adegua il piano annuale di controllo sulla base delle osservazioni formulate dal Ministero. Decorso il termine di cui al primo periodo, il piano annuale di controllo si intende approvato.

5. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati effettuano i controlli previsti dalla normativa comunitaria secondo il piano annuale di controllo predisposto in conformità al piano tipo di controllo.

Art. 27.

(Obblighi degli organismi di controllo e certificazione)

1. Gli organismi di controllo e certificazione verificano l'applicazione, da parte degli operatori, delle misure di controllo e precauzionali previste dal regolamento, nonché la corretta applicazione del metodo biologico, attestando la conformità degli operatori ai requisiti stabiliti dalla normativa europea e dalla presente legge.

2. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati ai sensi dell'articolo 24 e iscritti nell'elenco di cui all'articolo 25, nell'esercizio della propria attività:

a) mantengono un sistema di registrazione e di archiviazione contenente l'*iter* di ciascuna procedura di certificazione, comprese le fasi di sospensione e di ritiro dei certificati e delle diciture di conformità, e conservano i dati di cui al presente comma per un periodo minimo di cinque anni;

b) verificano che la documentazione tenuta dagli operatori sia gestita con modalità che non permettano di modificare i dati o comunque garantiscano la possibilità di riconoscere le modifiche effettuate;

c) adottano apposite procedure per la selezione, la formazione e l'addestramento del personale utilizzato e istituiscono un apposito registro con i dati e le informazioni aggiornati sulla qualificazione e sull'esperienza professionali del personale impiegato;

d) forniscono al personale utilizzato istruzioni documentate e aggiornate sui propri compiti e responsabilità;

e) attuano verifiche interne e riesami periodici della propria conformità ai criteri della norma UNI CEI EN 45011, conservandone prova documentale;

f) accertano eventuali violazioni commesse dagli operatori e comminano le relative sanzioni di cui agli articoli 44, 45, 47 e 48. Di tali attività danno immediatamente

comunicazione al Ministero, nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel cui territorio l'operatore sanzionato ha la sede legale;

g) consentono ai soggetti preposti all'esercizio delle attività di vigilanza di cui all'articolo 28 l'accesso ai loro uffici e impianti; comunicano ogni informazione e prestano ogni forma di collaborazione ritenuta utile per lo svolgimento delle suddette attività di vigilanza.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli organismi di cui al comma 1 trasmettono al Ministero, nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel cui territorio operano i propri assoggettati, l'elenco degli operatori ai quali hanno rilasciato il certificato di conformità, con l'indicazione delle categorie di prodotti alle quali si riferisce il certificato, e l'elenco degli operatori che sono stati oggetto di controllo. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli organismi di cui al comma 1 trasmettono al Ministero, nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel cui territorio operano, una relazione dettagliata sull'attività esercitata, sui controlli eseguiti, sul personale impiegato nell'attività ispettiva e sugli eventuali provvedimenti sanzionatori adottati nell'anno precedente.

4. Gli organismi di cui al comma 1 comunicano al Ministero, nonché alle regioni e alle province autonome nel cui territorio operano, le modifiche relative alla loro struttura o documentazione di sistema, allo statuto, al manuale della qualità, al piano-tipo di controllo, alle procedure e istruzioni operative, all'organigramma. La trasmissione ha luogo entro quindici giorni dalla data in cui le modifiche sono intervenute ovvero sono state approvate. Le modifiche sono corredate da una relazione motivata, con riferimento alle esigenze che ne giustificano l'adozione. Il Ministero, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, previo parere del Comitato di valutazione di cui

all'articolo 23, può, entro un mese dal ricevimento della comunicazione di cui al presente comma, formulare osservazioni. L'organismo di controllo e certificazione adegua le proprie modifiche sulla base delle osservazioni formulate dal Ministero. Decorso il termine di trenta giorni dall'invio della comunicazione, le modifiche si intendono approvate.

5. In caso di scioglimento o di revoca dell'autorizzazione, gli organismi di cui al comma 1 consegnano al Ministero la documentazione inerente al sistema di controllo e alle procedure di certificazione.

CAPO II

OPERATORI

Art. 28.

(Notifica degli operatori)

1. Gli operatori, così come definiti dal regolamento e soggetti agli obblighi del medesimo, sono coloro che notificano l'impegno di adottare il metodo di produzione biologico e si sottopongono al sistema di controllo attuato da un organismo di controllo e di certificazione autorizzato dal Ministero. Gli operatori sono responsabili della conformità al regolamento, nonché alle normative nazionali e regionali adottate in applicazione dello stesso, dei prodotti comunque immessi sul mercato; e ciò anche a seguito di trasformazione o importazione.

2. Gli operatori di cui al comma 1 notificano l'inizio della propria attività alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio ricade la sede legale. Nella notifica deve essere indicato l'organismo di controllo e certificazione autorizzato cui intende fare richiesta di assoggettamento.

3. La notifica di cui al comma 2, corredata dall'attestazione della data di trasmissione della medesima alla regione o alla provincia

autonoma competente, è trasmessa all'organismo di controllo e certificazione autorizzato cui l'operatore fa richiesta di assoggettamento.

4. L'assoggettamento al sistema di controllo ed il periodo di conversione hanno inizio con la ricezione da parte dell'organismo di controllo e certificazione della notifica di cui al precedente comma.

5. Le regioni e le province autonome possono, con motivato provvedimento, respingere la notifica di cui al comma 2 nel caso di operatori che abbiano subito nei diciotto mesi precedenti la sanzione di cui all'articolo 44. In tale ipotesi, l'Ente che abbia respinto la notifica deve darne immediata comunicazione, e comunque non oltre quindici giorni dalla adozione del provvedimento, all'operatore medesimo ed all'organismo di controllo e certificazione autorizzato cui ha fatto domanda di assoggettamento.

6. Con decreto del Ministero, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti la Conferenza Stato-Regioni ed il Comitato consultivo di cui all'articolo 6, è disciplinata la procedura per la quantificazione e la gestione del periodo di conversione nonché le eventuali deroghe.

Art. 29.

(Attestato di idoneità)

1. L'organismo di controllo e certificazione attesta l'idoneità dell'operatore ed invia, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della prima notifica, l'attestato di idoneità all'operatore nonché, anche su supporto informatico, alla regione o alla provincia autonoma, ove ha sede legale l'azienda, competente per territorio.

2. Gli organismi di controllo e certificazione, all'atto di rilasciare l'attestato di idoneità, verificano che l'operatore non sia stato

oggetto di provvedimenti di ritiro del certificato di conformità.

Art. 30.

(Certificato di conformità)

1. Gli operatori, in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 27 del regolamento, sono sottoposti a controllo del rispetto delle regole del metodo di produzione biologico almeno una volta l'anno.

2. A seguito dell'esito favorevole del procedimento di controllo, l'organismo di certificazione e controllo autorizzato rilascia il certificato di conformità per gli operatori già assoggettati al sistema di controllo.

Art. 31.

(Assoggettamento al sistema di controllo)

1. L'assoggettamento dell'operatore al sistema di controllo, nonché il periodo di conversione decorrono dalla data della trasmissione della notifica all'organismo di controllo e certificazione. Sono esentati dagli obblighi di notifica e di assoggettamento gli operatori che vendono direttamente i prodotti in imballaggi preconfezionati al consumatore o all'utilizzatore finale a condizione che non li producano, non li preparino, li immagazzinino solo in connessione con il punto di vendita, non li importino da un paese terzo e non abbiano subappaltato a terzi tali attività. Per «consumatore finale» o «utilizzatore finale» si intende il soggetto che acquista dal venditore al dettaglio nonché i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe. Sono, altresì, esentate dagli obblighi di notifica e di assoggettamento le strutture collettive di produttori, prive di punti di immagazzinamento e stoccaggio, costituite al mero fine di una migliore e più remunerativa collocazione dei prodotti biologici sul mercato a condizione

che non li producano e non li preparino nonché non abbiano subappaltato a terzi tali attività.

2. Gli operatori, indipendentemente dalla ubicazione sul territorio dei siti produttivi, dal numero e dalle tipologie di attività sottoposte al sistema di controllo e certificazione, sono tenuti ad assoggettarsi ad un unico organismo di controllo e certificazione.

Art. 32.

(Variazioni, recesso dal sistema di controllo e certificazione, transito ad altro organismo di controllo e certificazione)

1. Gli operatori biologici devono inviare le notifiche di variazione entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta variazione dei dati o delle informazioni di cui alla notifica di inizio delle attività.

2. Nel caso di ricezione di notifiche che comportino spostamenti tra le sezioni degli elenchi, l'Organismo di controllo e certificazione deve inoltrare agli assessorati per l'agricoltura e foreste delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio è ubicata la sede legale l'apposita dichiarazione di conformità entro centoventi giorni dall'avvenuta ricezione della notifica di variazione. Per spostamento si intende l'introduzione o l'eliminazione di un'attività rispetto a quelle precedentemente notificate.

3. Nel caso di cambiamento del titolare o della ragione sociale di una azienda già iscritta nell'elenco, si procede come nei casi di prima iscrizione all'elenco medesimo, fatti salvi i diritti acquisiti. La prosecuzione a controllo dell'operatore subentrante, senza soluzione di continuità con il precedente, può essere consentita ma soltanto qualora l'organismo di controllo assoggettante abbia evidenza di riscontri oggettivi ed obiettivi circa la continuità della implementazione del metodo colturale biologico in azienda e

che non siano state inficiate la affidabilità e la sicurezza del sistema di controllo.

4. Ogni operatore ha facoltà di recedere dal sistema di controllo e certificazione, e dal relativo elenco degli operatori biologici, notificando formale comunicazione sia all'Organismo di controllo e certificazione sia agli assessorati per l'agricoltura e foreste delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio è ubicata la sede legale dell'impresa, che procedono alla cancellazione dell'operatore dall'elenco di cui all'articolo 35.

5. Ogni operatore ha facoltà di mutare l'organismo di controllo e certificazione cui volontariamente assoggettarsi. In tal caso deve effettuare una notifica di variazione specificando l'organismo di controllo e certificazione cui era assoggettato. Il transito dell'assoggettamento da un organismo di controllo e certificazione ad un altro deve avvenire senza soluzione di continuità e con modalità tali da non compromettere l'integrità, l'efficacia e la continuità del sistema di controllo e certificazione; in caso contrario il transito va considerato come un nuovo assoggettamento.

6. L'Organismo di controllo e certificazione subentrante, al fine di garantire la continuità del sistema di controllo e certificazione, deve acquisire dall'organismo cui era prima assoggettato l'operatore le informazioni necessarie; e cioè:

a) elementi identificativi dell'operatore e delle strutture aziendali sottoposte all'attività di controllo e certificazione;

b) data di ingresso nel sistema di controllo e certificazione;

c) stato di conversione delle superfici assoggettate;

d) eventuali sanzioni comminate all'operatore;

e) notizie obiettive di sospette non conformità in dipendenza delle quali erano già state programmate le verifiche a riscontro nei confronti dell'operatore transitato.

7. La utilizzazione di etichette già autorizzate da parte dell'Organismo di controllo e certificazione cui l'operatore era precedentemente assoggettato così come la gestione di eventuali scorte di magazzino devono costituire oggetto di specifici protocolli di intesa tra quest'ultimo organismo, l'operatore e l'organismo di controllo e certificazione subentrante.

Art. 33.

(Ulteriori obblighi degli operatori)

1. Gli operatori devono documentare l'attività mediante registrazioni obbligatorie e non modificabili al fine di consentire l'efficace svolgimento dell'attività di controllo.

2. Gli operatori assoggettati al regime di controllo sono tenuti a redigere i programmi annuali di produzione relativi all'anno successivo e a trasmetterli all'organismo di controllo e certificazione secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal decreto del ministro previsto dall'articolo 34.

3. Con decreto del Ministro da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6, la Conferenza Stato-regioni nonché le associazioni maggiormente rappresentative degli Organismi inseriti nell'elenco di cui all'articolo 25, comma 3, e quelle degli operatori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 35, comma 3, saranno stabiliti gli strumenti di computo della tassa di cui all'articolo 28, comma 4, Regolamento; la effettiva natura giuridica della stessa nonché le procedure di aggiornamento della medesima.

4. Gli operatori, a pena di esclusione dal sistema di controllo e certificazione, sono tenuti a corrispondere all'Organismo di controllo e certificazione cui sono assoggettati il corrispettivo così come stabilito dal Decreto Ministeriale di cui al comma 3. La riammissione a controllo, senza soluzione di continuità, dell'operatore posto fuori dal

sistema di controllo e certificazione per morosità nel pagamento del corrispettivo può avvenire solo qualora l'organismo di controllo assoggettante abbia evidenza di riscontri oggettivi ed obiettivi circa la continuità della implementazione del metodo colturale biologico in azienda e che non siano state inficiate la affidabilità e la sicurezza del sistema di controllo.

Art. 34.

(Modulistica)

1. Con decreto del Ministro, da emanare, sentito il Comitato di cui all'articolo 6 e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti della notifica, di cui all'articolo 28, dell'attestato di idoneità, di cui all'articolo 29, del certificato di conformità, di cui all'articolo 30, e dei programmi annuali di produzione, di cui al comma 2 dell'articolo 33. Lo stesso decreto definisce i contenuti delle dichiarazioni, delle misure concrete e delle misure precauzionali contenute nelle relazioni tecniche predisposte dall'operatore e richieste dal regolamento nonché dei verbali di ispezione.

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilirà modalità e tempi di trasmissione dei documenti di cui al precedente alinea e definirà i contenuti, le modalità ed i tempi di gestione degli elenchi di cui all'articolo 35.

Art. 35.

(Elenchi degli operatori)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono e gestiscono gli elenchi degli operatori dell'agricoltura biologica suddivisi secondo categorie di attività. Sono iscritti negli elenchi di cui al pre-

sente articolo gli operatori che, a seguito della notifica di cui all'articolo 29, abbiano ricevuto da un organismo di controllo e certificazione autorizzato l'attestato di idoneità di cui all'articolo 30.

2. L'iscrizione negli elenchi delle regioni e delle province autonome comporta il riconoscimento della qualifica di operatore dell'agricoltura biologica anche ai fini dell'accesso alle agevolazioni e alle provvidenze pubbliche.

3. A fini informativi, è istituito presso il Ministero l'elenco nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica, costituito dagli operatori iscritti negli elenchi di cui al comma 1. A tal fine le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero gli aggiornamenti dei rispettivi elenchi.

4. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 3 sono pubblici.

Art. 36.

(Trasmissione telematica)

1. Le informazioni di cui agli articoli 24, 27, 28, 29 e 30 sono inviate alle Autorità competenti anche a mezzo comunicazioni telematiche.

Titolo VIII

IMPORTAZIONI

Art. 37.

(Importatori)

1. Gli operatori che intendono svolgere attività di importazione di prodotti da agricol-

tura biologica provenienti da Paesi terzi, ai sensi del regolamento, notificano al Ministero l'inizio della propria attività.

2. La notifica di cui al comma 1 è trasmessa a cura dell'operatore all'organismo di controllo e certificazione autorizzato, cui l'operatore medesimo fa dichiarazione di assoggettamento.

3. Il Ministero istituisce e gestisce l'elenco nazionale degli importatori di prodotti da agricoltura biologica provenienti da Paesi terzi. Sono iscritti nell'elenco gli importatori che hanno effettuato la notifica di cui al comma 1 e che, in conformità con quanto previsto dall'articolo 38, sono stati riconosciuti idonei da un organismo di controllo e certificazione autorizzato. Entro 15 giorni dal rilascio, l'organismo di controllo e certificazione invia l'attestato di idoneità, anche su supporto informatico, al Ministero.

4. L'elenco di cui al comma 3 è pubblico.

Art. 38.

(Importazione di prodotti di agricoltura biologica)

1. Possono richiedere l'importazione dei prodotti biologici provenienti da Paesi terzi soltanto gli operatori che siano iscritti nell'elenco nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 25.

2. Possono essere importati da Paesi terzi esclusivamente prodotti biologici conformi assistiti da idonei documenti giustificativi rilasciati da organismi o autorità di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del regolamento. Detti documenti giustificativi devono attestare che il prodotto importato sia conforme alle disposizioni di cui ai titoli II, III e IV del regolamento, ed alle norme di attuazione relative alla sua produ-

zione; ed anche che tutti gli operatori, compresi gli esportatori, siano stati soggetti a controllo da parte di un'autorità o un organismo di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del regolamento.

3. Possono, altresì, essere importati come biologici da Paesi terzi prodotti assistiti da idonei certificati di ispezione rilasciati dalle autorità competenti o da organismi o autorità di controllo del paese terzo riconosciuti ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del regolamento o da un'autorità o da un organismo di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del regolamento. Detti certificati di ispezione devono attestare che il prodotto importato come biologico sia stato ottenuto secondo norme di produzione equivalenti a quelle di cui ai titoli III e IV regolamento; che gli operatori siano stati assoggettati a misure di controllo di efficacia equivalente a quelle di cui al titolo V regolamento e che siffatte misure di controllo siano state applicate in modo continuo ed efficace; ed anche che in tutte le fasi - della produzione, della preparazione e della distribuzione nel paese terzo - gli operatori siano stati assoggettati ad un sistema di controllo riconosciuto ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del regolamento o ad un'autorità o ad un organismo di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del regolamento.

4. Gli Organismi di controllo e certificazione degli importatori operanti sul territorio nazionale, nell'esercizio dell'attività di controllo verificano che gli operatori assoggettati si siano attenuti alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 e che i medesimi detengano per almeno due anni i documenti giustificativi ed i certificati di ispezione relativi ai prodotti importati.

Titolo IX
SANZIONI

CAPO I
SANZIONI A CARICO DEGLI
ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE

Art. 39.

(Definizioni delle non conformità degli organismi di controllo e certificazione e norme procedurali)

1. Le violazioni della disciplina prevista dal regolamento, dalla presente legge e dai provvedimenti adottati ai fini della sua attuazione se non costituiscono più gravi violazioni di legge o se il fatto non è previsto come illecito penale da altra disposizione di legge, determinano infrazioni ed irregolarità nella condotta posta in essere rispetto alla più corretta applicazione del metodo di produzione biologico, determinano le sanzioni di cui agli articoli 40 e 41.

2. Costituiscono infrazioni la inadempienza di aspetti sostanziali del sistema di controllo e la assenza della documentazione necessaria nonché la violazione di norme prolungata nel tempo e connotata da artifici, raggiri, occultamenti e mezzi fraudolenti. In ogni caso, per costituire infrazione una violazione di norme deve essere tale da inficiare o far venire meno l'affidabilità complessiva del sistema di controllo sul metodo di produzione.

3. Costituiscono irregolarità la inadempienza di aspetti formali del sistema di controllo e attinenti la documentazione nonché la violazione di norme non prolungata nel tempo e non connotata da artifici, raggiri, occultamenti e mezzi fraudolenti. In ogni caso, costituisce irregolarità una violazione di

norme tale da non inficiare l'affidabilità complessiva del sistema di controllo sul metodo di produzione.

4. Le fattispecie di cui ai commi 2 e 3, se non costituiscono più gravi violazioni di legge o se il fatto non è previsto come illecito da altra disposizione di legge, determinano sanzioni di natura amministrativa. E' esclusa ogni forma di responsabilità oggettiva per violazioni imputabili ad altri soggetti.

5. Nella concreta irrogazione della sanzione si tiene conto della gravità della violazione posta in essere dal destinatario della stessa così come può desumersi:

a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi adoperati, dalla durata e da ogni altra modalità dell'azione o dell'omissione compiuta;

b) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato a persone e cose;

c) dal nocimento arrecato all'integrità ed efficacia del sistema di controllo;

d) dalla intensità della volontà di contravvenire o dal grado della colpa con il quale si è contravvenuto alla norma violata.

Le sanzioni per fatti colposi sono escluse qualora le violazioni o le omissioni di un organismo di controllo e certificazione siano state determinate da altre violazioni o omissioni poste in essere da terzi e da questi occultate, sempre che l'organismo di controllo e certificazione non abbia potuto avere in altro modo cognizione della vietata condotta dei terzi.

6. I provvedimenti che irrogano sanzioni devono essere motivati e contenere tutti gli elementi di fatto e di diritto che ne hanno determinato l'adozione nonché l'esposizione compiuta dell'interesse tutelato.

7. I provvedimenti sanzionatori, ad eccezione di quelli di revoca dell'autorizzazione ministeriale, implicano per l'Organismo di controllo e certificazione l'obbligo di risolvere le fattispecie di cui ai commi 2 e 3 secondo quanto previsto dal proprio sistema qualità.

8. L'inadempimento agli obblighi di cui al comma 7 determina la irrogazione di nuova sanzione di rango immediatamente superiore a quella non adempiuta.

Art. 40.

(Infrazioni commesse dagli organismi di controllo e certificazione)

1. Si applica la sanzione pecuniaria da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 15.000 euro e, se del caso, la sanzione accessoria fino alla revoca definitiva dell'autorizzazione per infrazioni consistenti in:

a) rilascio di attestazioni o certificazioni in situazioni di non conformità aziendale determinato da gravi errori o omissioni nell'attività di controllo;

b) deliberato mancato svolgimento delle attività e violazione della procedura di controllo nel piano annuale di controllo che abbiano inficiato o fatto venire meno l'affidabilità complessiva del processo di produzione o del sistema di controllo sul metodo di produzione;

c) deliberato mancato adeguamento della propria struttura o della propria procedura di controllo alle prescrizioni normative vigenti o a quelle ricevute dalle competenti autorità;

d) deliberata mancata segnalazione all'autorità competente della sospensione o del ritiro della certificazione di conformità.

2. Si applica la sanzione pecuniaria da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 15.000 euro e, se del caso, la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione fino a un massimo di due anni per infrazioni consistenti in:

a) mancata rilevazione dell'impiego di sostanze non ammesse o della violazione delle condizioni d'uso determinata da gravi errori o omissioni nell'attività di controllo;

b) mancata rilevazione dell'assenza di un idoneo sistema documentato di identificazione, tracciabilità e separazione delle produzioni presso l'operatore determinata da gravi errori o omissioni nell'attività di controllo e che abbiano inficiato o fatto venire meno l'affidabilità complessiva del processo di produzione o del sistema di controllo sul metodo di produzione;

c) mancata rilevazione dell'assenza della documentazione di conformità delle materie prime utilizzate presso l'operatore e di un adeguato sistema di registrazione determinata da gravi errori o omissioni nell'attività di controllo e che abbiano inficiato o fatto venire meno l'affidabilità complessiva del processo di produzione o del sistema di controllo sul metodo di produzione.

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 9.000 euro per infrazioni consistenti in:

a) mancata rilevazione di etichettatura dei prodotti con diciture non autorizzate;

b) mancata attuazione delle verifiche ispettive interne e dei riesami periodici sul proprio sistema qualità ai sensi della norma UNI CEI EN 45011;

c) nella ricorrenza della colpa grave nei casi di cui ai commi 1, lettere *b)* e *c)*, e 2, lettere *b)* e *c)*.

4. In caso di reiterazione da parte di un medesimo organismo di certificazione e di controllo delle infrazioni di cui al comma 2, potrà applicarsi la sanzione della revoca dell'autorizzazione.

5. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 4.500 euro per infrazioni consistenti in:

a) mancata rilevazione di scostamenti significativi rispetto al programma annuale di produzione determinata da omissioni nell'attività di controllo;

b) mancato invio della documentazione o delle informazioni o degli elenchi previsti dall'autorità competente nazionale o territoriale;

c) mancato aggiornamento o carenze nella tenuta dell'elenco degli operatori autorizzati.

6. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1000 euro ad un massimo di 3.000 euro per infrazioni consistenti in:

a) mancata rilevazione della presenza di mezzi tecnici non ammessi in unità produttive condotte con metodo biologico determinata da omissioni nell'attività di controllo;

b) mancata rilevazione dell'impiego di sementi e di materiale di riproduzione vegetativa non conformi alle normative vigenti determinata da omissioni nell'attività di controllo.

Art. 41

(Irregolarità commesse dagli organismi di controllo e certificazione)

1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 600 euro ad un massimo di 1.800 euro, sempre che il fatto non sia stato determinato da un'attività fraudolenta dell'operatore o di terzi, per le irregolarità consistenti in:

a) omissioni nell'accertamento dell'effettivo stato aziendale riguardo la separazione da unità produttive convenzionali e riguardo ai confini a rischio per le possibili contaminazioni con sostanze non ammesse;

b) omissioni nell'avvio di azioni correttive nei confronti degli operatori a seguito dei rilievi evidenziati dal tecnico ispettore nel corso dell'attività ispettiva;

c) omissioni, carenze o comportamenti non conformi nell'applicazione della procedura di controllo prevista o da altri documenti organizzativi interni nonché mancato

rispetto di quanto previsto dal piano di controllo annuale anche in relazione alle osservazioni ricevute dalle autorità competenti nazionali e territoriali.

2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 300 euro ad un massimo di 900 euro, sempre che il fatto non sia stato determinato da un'attività fraudolenta dell'operatore o di terzi, per le irregolarità consistenti in:

a) omissioni nella rilevazione di errori o incompletezze nelle etichette o nei documenti di accompagnamento dei prodotti;

b) omissioni o carenze nella gestione della documentazione inerente all'attività di controllo esercitata;

c) omissioni e carenze nell'informazione agli operatori sugli obblighi e sulle condizioni relative alla normativa vigente e al rapporto contrattuale con il medesimo organismo di controllo e certificazione.

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200 euro ad un massimo di 600 euro, sempre che il fatto non sia stato determinato da un'attività fraudolenta dell'operatore o di terzi, per le irregolarità consistenti in:

a) omissioni nella rilevazione di errori o omissioni dell'operatore nella compilazione, nell'invio e nella conservazione dei documenti aziendali;

b) omissioni nel dare evidenza presso gli operatori dell'attività di controllo esercitata.

Art. 42.

(Procedura per la irrogazione delle sanzioni a carico degli organismi di controllo e certificazione)

1. Il Ministero individua al proprio interno l'ufficio preposto alla gestione delle sanzioni da irrogare ai sensi del presente Capo I nei confronti degli Organismi di controllo e cer-

tificazione autorizzati ed iscritti nell'elenco nazionale.

2. Avuta comunque notizia di infrazioni o irregolarità commesse dagli Organismi di controllo e certificazione titolari di autorizzazione ministeriale, l'ufficio di cui al comma 1 apre senza indugio un fascicolo a carico dell'Organismo medesimo ed acquisisce immediatamente gli atti. Quindi avvia l'istruttoria.

3. Tranne nei casi di assoluta ed eccezionale necessità ed al solo fine di preservare la genuinità e la attendibilità della prova, nessun atto istruttorio può essere compiuto senza la preventiva notifica all'Organismo di controllo e certificazione e nelle forme di legge della avvenuta apertura di un fascicolo a suo carico. L'Organismo di controllo e certificazione deve presenziare ad ogni atto istruttorio ed ha facoltà di depositare atti e documenti nonché di proporre memorie in qualunque fase dell'istruttoria.

4. Compiuta l'istruttoria, l'ufficio invia il fascicolo al Ministro e, nelle ipotesi di infrazioni, al Comitato di valutazione degli organismi di controllo e certificazione per i provvedimenti di competenza.

5. La fase istruttoria di cui al comma 2 deve concludersi entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della notizia di non conformità ed apertura del fascicolo. Il parere del Comitato di valutazione, se previsto, deve essere adottato nel termine improrogabile di sessanta giorni dall'invio degli atti.

6. Il Ministro, acquisiti gli atti ed il parere del Comitato di valutazione, notifica all'Organismo di controllo e certificazione le risultanze istruttorie emerse ed il parere acquisito; fissa, a pena di improcedibilità, un termine non inferiore a trenta giorni entro il quale l'Organismo di controllo e certificazione può depositare controdeduzioni ed ulteriore documentazione.

7. Il Ministro, con proprio decreto motivato da adottare nel termine improrogabile di trenta giorni dallo spirare del termine di

cui al comma 6, irroga le sanzioni pecuniarie e, se del caso, quelle accessorie.

CAPO II

SANZIONI A CARICO DEGLI OPERATORI

Art. 43.

*(Definizioni delle non conformità
degli operatori e norme procedurali)*

1. Le violazioni da parte degli operatori della disciplina prevista dal regolamento, dalla presente legge e dai provvedimenti adottati ai fini della sua attuazione determinano infrazioni ed irregolarità nella condotta posta in essere rispetto alla più corretta applicazione del metodo di produzione biologico. Tali non conformità, se non costituiscono più gravi violazioni di legge o se il fatto non è previsto come illecito da altra disposizione di legge, determinano le sanzioni di cui al presente capo.

2. Costituiscono infrazioni la inadempienza di aspetti sostanziali del processo di produzione o la assenza della documentazione necessaria; la violazione di norme prolungata nel tempo o connotata da artifici, raggiri, occultamenti o mezzi fraudolenti. In ogni caso, per costituire un'infrazione una violazione di norme deve essere tale da inficiare o far venire meno l'affidabilità complessiva del processo di produzione.

3. Costituiscono irregolarità la inadempienza di aspetti formali del processo di produzione o attinenti la documentazione; la violazione di norme non prolungata nel tempo e non connotata da artifici, raggiri, occultamenti o mezzi fraudolenti. In ogni caso, costituisce irregolarità una violazione di norme tale da non inficiare l'affidabilità complessiva del processo di produzione.

4. In generale, nella concreta irrogazione della sanzione, l'organismo di controllo e certificazione deve tenere conto della gravità, se lieve o importante, della violazione posta in essere dall'operatore.

5. I provvedimenti sanzionatori, ad eccezione di quelli irroganti la esclusione dal sistema di controllo, implicano per l'operatore l'obbligo di rimuovere le non conformità secondo le prescrizioni date dall'Organismo di controllo assoggettante.

6. L'inadempimento agli obblighi di cui al comma 5 determina la irrogazione di nuova sanzione di rango immediatamente superiore a quella non adempiuta.

7. La procedura di controllo predisposta, ai sensi dell'articolo 26, dagli Organismi autorizzati deve contenere adeguate norme circa la partecipazione dell'operatore alla istruttoria nonché circa la impugnazione, avanti un organismo terzo preconstituito, dei provvedimenti sanzionatori adottati. Detto Organismo terzo può anche essere individuato nell'organo rappresentativo delle parti coinvolte nel processo di certificazione.

Art. 44.

(Ritiro del certificato di conformità)

1. L'organismo di controllo e certificazione dispone il ritiro del certificato di conformità e il divieto per l'operatore di commercializzare prodotti nella cui etichettatura e pubblicità è fatto riferimento al metodo di produzione biologico in caso di infrazioni consistenti in:

a) manomissione o falsificazione di documenti o false comunicazioni all'Organismo di controllo;

b) impedimento dell'accesso alle strutture aziendali o alla documentazione o alle registrazioni aziendali all'organismo di controllo;

c) mancato adeguamento ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vi-

gente e necessarie allo svolgimento delle attività aziendali

d) consapevole utilizzo di OGM, di prodotti che li contengano o ne siano derivati;

e) impiego di sostanze e mezzi tecnici non consentiti;

f) utilizzo fraudolento del certificato di conformità rilasciato dall'organismo di controllo, delle etichette o dei documenti accompagnatori dei prodotti autorizzati dall'organismo di controllo, del marchio o dei riferimenti dell'organismo di controllo;

g) mancato rispetto della sospensione del certificato di conformità.

2. Gli Organismi di controllo e certificazione comunicano tempestivamente al Ministero ed alle regioni e alle province autonome i provvedimenti di ritiro del certificato di conformità di cui al presente articolo. Presso il Ministero è istituito un elenco degli operatori ai quali è stato ritirato il certificato di conformità.

Art. 45.

(Sospensione del certificato di conformità)

1. L'organismo di controllo e certificazione, dispone la sospensione del certificato di conformità e il divieto per l'operatore di commercializzare prodotti nella cui etichettatura e pubblicità è fatto riferimento al metodo di produzione biologico per un periodo compreso da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni in caso di infrazioni consistenti in:

a) mancata spedizione della notifica all'autorità competente;

b) assenza dei piani di autocontrollo di igiene e sicurezza degli alimenti e dei mangimi, se richiesti dalla normativa in materia;

c) mancata trasmissione dei documenti o dei dati a seguito di richiesta dell'organismo di controllo e successivi solleciti documentati;

d) mancata o parziale adozione di azioni preventive prescritte, con effetti sulla certificazione dei prodotti;

e) presenza di varietà parallele senza piano di conversione e utilizzo di piantine orticole convenzionali;

f) impossibilità di identificazione dei prodotti o degli imballaggi;

g) impossibilità di identificazione degli animali; mancato rispetto dell'età minima di macellazione, utilizzo di alimenti non autorizzati dalla normativa vigente, impiego di sostanze non ammesse nella produzione zootecnica, ricorso a pratiche di profilassi o a terapie in zootecnia non conformi;

h) mancato rispetto dei tempi di conversione;

i) mancata separazione da produzioni non certificabili;

l) utilizzo di ingredienti e di ausiliari di fabbricazione non ammessi;

m) impossibilità di identificazione e rintracciabilità dei prodotti nelle fasi di stoccaggio e di preparazione;

n) importazione in assenza di notifica al Ministero;

o) importazione in assenza dell'attestato di idoneità di cui all'articolo 38, comma 3;

p) presenza nei prodotti ottenuti dall'operatore e nei mezzi tecnici utilizzati dall'operatore di residui di sostanze non ammesse;

q) utilizzo di etichette o di documentazione accompagnatoria dei prodotti senza autorizzazione da parte dell'organismo di controllo;

r) mancato rispetto di una diffida da parte dell'organismo di controllo;

s) recidiva dopo due diffide o dopo una diffida per il medesimo tipo di irregolarità.

2. Gli Organismi di controllo e certificazione comunicano tempestivamente al Ministero ed alle regioni e alle province autonome i provvedimenti di sospensione del certificato di conformità di cui al presente articolo.

Art. 46.

(Esclusione dal sistema di controllo)

1. L'operatore è escluso dal sistema di controllo e certificazione nei casi previsti dall'articolo 44, lettere *a)*, *b)*, *f)*, e *g)* nonché in tutti gli altri casi di infrazione grave tale da compromettere l'affidabilità dell'Operatore medesimo nella gestione dell'azienda e quindi la sua permanenza nel sistema di controllo; ivi compreso quando vi sia recidiva nel commettere infrazioni e nel caso in cui l'Operatore non rispetti gli impegni assunti nei confronti delle autorità competenti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'Organismo di controllo e certificazione ivi compresi quelli di cui all'articolo 33, commi 3 e 4 .

2. L'esclusione dal sistema di controllo e certificazione determina la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 29.

3. L'esclusione dal sistema di controllo e certificazione determina l'impossibilità per l'operatore di effettuare una nuova notifica, ai sensi dell'articolo 28, per un periodo non inferiore a diciotto mesi dalla comunicazione della sanzione. Nell'ipotesi che le regioni e le province autonome ricevano una notifica che non ottemperi al divieto di cui al precedente alinea, le stesse devono rifiutare detta notifica ed effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 28, comma 5, nei termini ivi previsti.

Art. 47.

(Diffida)

1. Nel caso in cui accerti le irregolarità di cui al presente articolo, l'Organismo di controllo e certificazione, diffida per iscritto l'operatore interessato a sanarle assegnando a tal fine un termine perentorio.

2. La diffida di cui al comma 1 si applica nel caso in cui siano accertate le seguenti irregolarità:

a) mancata compilazione o aggiornamento delle registrazioni aziendali o degli altri documenti obbligatori;

b) errori nella classificazione del prodotto sui documenti accompagnatori;

c) incompleta trasmissione, da parte dell'operatore, dei documenti richiesti dall'organismo di controllo;

d) assenza del piano di gestione dell'allevamento e del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche;

e) mancata richiesta dei documenti accompagnatori dei prodotti ai fornitori;

f) presenza di etichette o documenti accompagnatori non corrispondenti al prodotto;

g) mancata attuazione del piano di conversione;

h) mancato rispetto delle condizioni per l'uso di un mezzo tecnico;

i) utilizzo di materiale di riproduzione convenzionale, in regime di deroga, senza richiesta di deroga o con deroga negata;

l) origine degli animali o delle api non conforme per i casi non previsti in deroga o con deroga negata;

m) non corretta separazione dei prodotti durante le fasi di stoccaggio;

n) mancata attuazione del piano di adeguamento per le strutture non conformi;

o) mancata attuazione della pratica del pascolo nelle condizioni previste;

p) uso di prodotti o di tecniche nella disinfezione e nella disinfestazione dei locali e delle attrezzature che possono contaminare il prodotto biologico;

q) assenza dell'originale del certificato di conformità;

r) assenza dell'estratto del certificato di controllo, vidimato dalla dogana, per le produzioni importate;

s) utilizzo di prodotti diversi da quelli indicati nelle comunicazioni all'organismo

di controllo sulle transazioni effettuate, senza effetti sulla certificazione;

t) configurazione dell'etichetta in maniera diversa dalla bozza autorizzata, con variazioni sostanziali di contenuto;

u) produzione di etichette o di documentazione accompagnatoria dei prodotti senza autorizzazione da parte dell'organismo di controllo;

v) recidiva dopo tre richiami o dopo due richiami relativi al medesimo tipo di irregolarità.

Art. 48.

(Richiamo)

1. L'organismo di certificazione e controllo emette per iscritto un richiamo nei confronti dell'operatore, nel caso in cui accerti le seguenti irregolarità:

a) errori o omissioni nella compilazione della notifica e della notifica di variazione e nella compilazione dei programmi di produzione;

b) ritardo nella spedizione delle notifiche, dei piani di produzione e di altri documenti obbligatori;

c) mancata registrazione delle produzioni da raccolta separata o di scarti di produzione o produzioni declassate;

d) errori od omissioni nella compilazione o mancato aggiornamento delle registrazioni aziendali e di altri documenti obbligatori e non corretta archiviazione dei documenti aziendali;

e) errata o mancata indicazione dei riferimenti alla certificazione di conformità del prodotto nei documenti accompagnatori;

f) mancata richiesta delle deroghe previste dalla normativa vigente;

g) mancata evidenza della gestione di un reclamo da parte dei clienti;

h) mancanze o ritardi nella richiesta della documentazione di conformità dei prodotti ai fornitori;

i) mancata o parziale adozione delle azioni preventive o di adeguamento prescritte dall'organismo di controllo e certificazione, senza effetti sulla certificazione dei prodotti;

l) non corretta separazione dei mezzi tecnici nei magazzini in aziende miste e presenza non autorizzata di mezzi tecnici non ammessi in azienda completamente convertita;

m) superamento dei limiti consentiti nell'utilizzo del rame per la difesa delle colture;

n) inadeguata identificazione dei prodotti e degli imballaggi;

o) mancato rispetto del carico massimo di animali per unità di superficie, mancato rispetto delle superfici minime per animale nei casi non previsti in deroga o con deroga negata, presenza di edifici zootecnici, pavimentazione o lettiera di stabulazione divenuti inadeguati, inadeguata identificazione degli animali, condizioni di benessere degli animali divenute insufficienti, mancato rispetto del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche, mancato aggiornamento della scheda razione alimentare;

p) non corretta separazione del prodotto confezionato o comunque identificato;

q) inadeguata identificazione o inadeguata separazione del prodotto nelle fasi di stoccaggio e di processo;

r) omessa archiviazione, da parte dell'importatore, dell'originale del certificato di controllo e delle copie degli estratti dello stesso;

s) configurazione dell'etichetta in maniera diversa dalla bozza autorizzata, ma senza variazioni sostanziali di contenuto;

t) utilizzo erroneo delle etichette autorizzate dall'organismo di controllo, del marchio e dei riferimenti dell'organismo di controllo, del certificato di conformità rilasciato dall'organismo di controllo.

Art. 49.

(Regolamento di delegificazione)

1. Sentite le Commissioni parlamentari competenti, le singole fattispecie sanzionatorie di cui agli articoli 44, 45, 47 e 48, possono essere soppresse o modificate con l'adozione di uno o più regolamenti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Analogamente ne potranno essere previste delle nuove.

2. Il parere delle Commissioni parlamentari deve essere espresso entro giorni quindici dalla data di ricevimento.

Titolo X

DISPOSIZIONI FINANZIARIE FINALI
E TRANSITORIE

Art. 50.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 e a 18 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo Ministero dell'interno.

Art. 51.

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sono abrogate.

2. Fino all'adozione dei decreti previsti dagli articoli 11, comma 3, 12, comma 3, 13, comma 12, 14, 15, comma 2, 16, comma 2, 22, comma 4, 23, comma 2, 24, commi 1 e 2, 26, comma 3, 28, comma 6, 33, comma 3, 34, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I commi da 1 a 8 dell'articolo 19-*bis* della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, sono abrogati. La disposizione di cui al comma 9 del citato articolo 19-*bis* si intende riferita al funzionamento del registro di cui all'articolo 13, della presente legge.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 e dal comma 2 dell'articolo 23, i commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono abrogati.